



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PPA n. 176/12

di iniziativa del Consigliere F. MANCUSO recante:

"Proposta di legge al Parlamento recante "Proroga del termine di cui all"articolo  
3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224""

relatore: L. DE FRANCESCO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	16/7/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	16/7/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 18/07/2024

## Testo del Provvedimento

Proposta di provvedimento amministrativo n. 176/XII di iniziativa del consigliere regionale Mancuso pag. 3

*Proposta di legge al Parlamento recante: 'Proposta di legge al Parlamento recante "Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224'.*

## Normativa nazionale

Legge n. 14 del 24/02/2023 – Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. - Articoli da 22-bis a 22-quater pag. 8

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.*

Legge n. 224 dell'11 dicembre 2012 pag. 9

*Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.*

Legge n. 122 del 5 febbraio 1992 pag. 12

*Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.*

## Documentazione citata

Ministero dello Sviluppo Economico Circolare n. 3703/C del 9 gennaio 2018 pag. 24

*Legge 27 dicembre 2017, n.205 – modifiche normative in materia di attività di autoriparazione (L.224/2012)*



## Consiglio Regionale della Calabria

### Proposta di provvedimento amministrativo

di iniziativa del Consigliere regionale Filippo MANCUSO

**recante “Proposta di legge al Parlamento recante “Proroga del termine di cui all’articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224.”**

#### Relazione descrittiva

La legge 5 febbraio 1992, n. 122 recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione” e, in particolare l’articolo 7, comma 2, lett. b), prevede che il responsabile tecnico deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni.

La legge 11 dicembre 2012, n. 224, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, recante “Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione”, prevede, all’articolo 2, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. In



## Consiglio Regionale della Calabria

particolare, con la legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono stati modificati i requisiti tecnici professionali concernenti l'attività di autoriparazione; in particolare sono state accorpate le sezioni "meccanica e motoristica" ed "elettrauto" nella nuova sezione della "meccatronica". A seguito di tale modifica: le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia per l'attività di meccanica – motoristica che per l'attività di elettrauto sono state abilitate d'ufficio alla nuova attività di "meccatronica"; mentre le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica – motoristica o alla sola attività di elettrauto potevano continuare a svolgere l'attività sino al 4 gennaio 2023. Successivamente, l'art. 22-ter del cd. decreto milleproroghe (D.L. 198/2022), convertito in legge n.14 il 24/2/23, ha prorogato di un anno il termine per la regolarizzazione, pertanto la data entro cui le imprese avrebbero dovuto regolarizzarsi è quella del 5 gennaio 2024. Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese sopra indicate avrebbero dovuto estendere l'abilitazione all'intero settore della Meccatronica, in via alternativa, tramite:

- a) la frequenza del preposto alla gestione tecnica agli appositi corsi integrativi di formazione regionale limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta (percorso di formazione ridotto a 40 ore);
- b) la rivalutazione del titolo di studio in possesso del preposto alla gestione tecnica, riconosciuto come titolo culturale abilitante per la sola sezione di meccanica-motoristica o elettrauto, ai fini dell'abilitazione alla nuova sezione della Meccatronica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, relativamente al passaggio tra la vecchia Legge n. 122/1992 e la nuova disciplina, con Circolare n. 3703/C del 9 gennaio 2018 ha ribadito che il legislatore statale attraverso tale normativa, ha inteso venire incontro alle reiterate istanze giunte dalle associazioni di categoria miranti a consentire una maggiore libertà di intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore della



## Consiglio Regionale della Calabria

autoriparazione, specificando inoltre che tale spazio di operatività è tuttavia limitato nel tempo (10 anni), ed è a favore esclusivamente delle imprese già operanti nel settore – seppur limitatamente ad una o più sezioni di cui all’art. 1, comma 3 della legge n. 122/1992 – alla data di entrata in vigore della legge n. 224/2012, ed è condizionato al sostenimento di corsi di qualificazione entro il termine suindicato di 10 anni.

Allo stato attuale, essendo decorso il termine decennale, poi prorogato di un anno, sono tante le imprese, non solo in Calabria ma in tutta Italia, a non essere riuscite, nel suddetto arco temporale, prorogato al 5 gennaio 2024, ad adeguarsi alla norma statale; ne deriva che il Responsabile tecnico, anche nella persona del titolare, socio o amministratore, non potrà più abilitare l’impresa all’esercizio dell’attività di meccanica-motoristica o elettrauto con la conseguenza che l’Ufficio del Registro delle Imprese ha già avviato il procedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di meccanica-motoristica o elettrauto esercitata.

La formazione del responsabile Tecnico mecatronico delle autoriparazioni è, infatti, di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati e nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dall’Accordo del 12 giugno 2014 approvato dalla Conferenza. Occorre, pertanto, venire incontro alle esigenze lavorative e formative provenienti dai territori di riferimento, al fine di consentire, non solo alla Calabria ma a tutte le Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, di procedere alla riorganizzazione e, quindi, all’implementazione delle specifiche attività formative già avviate per la mecatronica delle autoriparazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, la presente proposta al Parlamento, propone di prorogare di un ulteriore anno la scadenza del termine del 5 gennaio 2024, per venire incontro alle esigenze provenienti dalle imprese già iscritte al Registro delle imprese e operanti in tutto il territorio statale, al fine di consentire, in Calabria e in tutta Italia,



## Consiglio Regionale della Calabria

l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di meccatronica. La proroga è, infatti, indispensabile per consentire di sanare i ritardi nella organizzazione dei corsi regionali di qualificazione e creare le condizioni idonee per l'adeguamento della qualificazione degli autoriparatori. Nel frattempo tutte le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvederanno a adottare l'immediata adozione di indirizzi operativi omogenei per implementare su tutto il territorio di riferimento la formazione professionale necessaria a coprire tutte le richieste formative e rendere efficace l'ulteriore proroga del termine per l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di meccatronica.

La proposta si compone di un articolo volto a prorogare il termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012 , n. 224.

### **Relazione tecnico- finanziaria**

Dal presente intervento di novellazione, avente carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

Proposta di provvedimento amministrativo recante

Proposta al Parlamento recante

“Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224”

### Art. 1

(Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224).

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224 (Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione), le parole: “per gli undici anni”, sono sostituite dalle seguenti: “per i dodici anni”.



## Consiglio Regionale della Calabria

Il CONSIGLIERE regionale

F.to:

Filippo Mancuso



**Legge n. 14 del 24/02/2023 – Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. - Articoli da 22-bis a 22-quater**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

(...)

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. -  
Articoli da 22-bis a 22-quater

In vigore dal 28 febbraio 2023

Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis (Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124). - 1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2024.

Art. 22-ter (Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224). - 1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: “per i dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “per gli undici anni”.

Art. 22-quater (Proroga in materia di Fondo nuove competenze). - 1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “, 2022 e 2023”».

(...)

**Legge n. 224 dell'11 dicembre 2012****Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.****Art. 1 Nuove disposizioni in materia di attività di autoriparazione**

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- a) meccatronica;
- b) carrozzeria;
- c) gommista».

**Art. 2 Requisiti tecnico-professionali**

In vigore dal 1 gennaio 2018

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.[2]

1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.[2]

## Note:

[2]Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1132, lett. d), n. 1), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

## Art. 3 Norme transitorie

In vigore dal 28 febbraio 2023

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica, di cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 122 del 1992, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività per gli undici anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.[3]

2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al medesimo articolo 1, comma 3.[4]

3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

4. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 2 della presente legge, continuano ad applicarsi i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Legge n. 224 dell'11 dicembre 2012

**Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122,  
concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.****Note:**

[3]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1132, lett. d), n. 2.1), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, dall'art. 22-ter, comma 1, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

[4]Comma inserito dall'art. 1, comma 1132, lett. d), n. 2.2 ), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

**Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria**

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**Legge n. 122 del 5 febbraio 1992****Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.**

## 1. Attività di autoriparazione.

1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata «attività di autoriparazione».

2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli [3].

3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

a) meccatronica;

b) carrozzeria;

c) gommista[4] [5].

Note:

[3] Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.

[4]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 224. Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'art. 3 della medesima legge n. 224/2012.

[5] Con D.M. 16 marzo 1994, n. 358 (Gazz. Uff. 11 giugno 1994, n. 135, S.O.) è stato emanato il regolamento recante le dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui debbono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione. Successivamente, il

**Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.**

citato D.M. 16 marzo 1994, n. 358, è stato abrogato dal D.M. 30 luglio 1997, n. 406 (Gazz. Uff. 28 novembre 1997, n. 278, S.O.) a sua volta abrogato dal comma 6 dell'art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

## 2. Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

1. [Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Il registro è articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'articolo 4] [6].

2. [L'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni] [7].

3. [Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all'attività effettivamente esercitata. Non è consentito esercitare attività di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa è iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale] [8].

3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale [9] [10].

### Note:

[6] Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Il comma 3-bis, nella parte in cui se ne disponeva l'abrogazione, non è stato ammesso al «Visto» della Corte dei conti.

[7] Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Il comma 3-bis, nella parte in cui se ne disponeva l'abrogazione, non è stato ammesso al «Visto» della Corte dei conti.

[8] Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Il comma 3-bis, nella parte in cui se ne disponeva l'abrogazione, non è stato ammesso al «Visto» della Corte dei conti.

Legge n. 122 del 5 febbraio 1992

**Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.**

[9] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 26 settembre 1996, n. 507 (Gazz. Uff. 30 settembre 1996, n. 229), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[10] Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Il comma 3-bis, nella parte in cui se ne disponeva l'abrogazione, non è stato ammesso al «Visto» della Corte dei conti.

### 3. Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

[1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:

a) disponibilità di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all'attività siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività [11];

b) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività, indicate in apposite tabelle approvate, dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente aggiornate con la medesima procedura [12];

c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7;

d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione.

2. La perdita di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 2.

3. La commissione di cui all'articolo 9 delibera sulle domande di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2 entro sessanta giorni [13].

4. Contro il mancato accoglimento delle domande di cui al comma 3 è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale; contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso in sede giurisdizionale [14]] [15].

## Note:

[11] Lettera abrogata dall'art. 1, L. 26 settembre 1996, n. 507 (Gazz. Uff. 30 settembre 1996, n. 229), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[12] Lettera abrogata dall'art. 1, L. 26 settembre 1996, n. 507 (Gazz. Uff. 30 settembre 1996, n. 229), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[13] Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387.

[14] Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387.

[15] Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

#### 4. Imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli.

[1. L'esercizio dell'attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli, nonché alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo di cui all'art. 1, L. 6 giugno 1974, n. 298 [16].

2. Le imprese di cui al comma 1, per poter esercitare, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione, devono essere iscritte in uno speciale elenco del registro di cui all'articolo 2, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3] [17].

## Note:

[16] Comma così sostituito dall'art. 10, D.L. 29 marzo 1993, n. 82.

[17] Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

#### 5. Iscrizione nell'albo degli artigiani o nel registro delle ditte.

[1. L'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione costituisce titolo per l'iscrizione dell'impresa nel registro delle ditte, di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della L. 8 agosto 1985, n. 443. In caso di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, l'imprenditore deve essere in possesso personalmente di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge. All'accertamento dell'iscrizione dell'impresa nel registro di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché all'accertamento del possesso, da parte dell'impresa, dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 443 del 1985, procedono le commissioni provinciali per l'artigianato di cui agli articoli 9 e 10 della stessa legge n. 443 del 1985] [18].

Note:

[18] Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

6. Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore.

1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 2 [19], salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione [20].

Note:

[19] I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nella presente legge devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

[20] Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.

7. Responsabile tecnico.

1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva [21];

c) [essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività] [22].

2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

3. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 .

Note:

[21] Lettera così sostituita dall'art. 5, L. 5 gennaio 1996, n. 25.

[22] Lettera abrogata dal comma 1 dell'art. 39, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.

8. Soggetti iscritti nel ruolo degli artigiani qualificati della provincia autonoma di Bolzano.

1. L'iscrizione nel ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 12 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 9 novembre 1990, n. 28, è equiparata, ove la qualificazione artigiana concerna l'attività di autoriparazione, al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

9. Commissione per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

[1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita, con deliberazione della giunta camerale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

Legge n. 122 del 5 febbraio 1992

**Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.**

legge, una commissione per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta:

- a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno in rappresentanza dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designati dal Ministro dei trasporti;
- c) da un rappresentante della giunta regionale;
- d) da cinque esercenti l'attività di autoriparazione in rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale, designati con riguardo alle attività di cui al comma 3 dell'articolo 1;
- e) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## 2. La commissione di cui al comma 1:

- a) compila e aggiorna il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delibera sulle relative domande di iscrizione;
- b) accerta il possesso e verifica la conservazione dei requisiti di cui agli articoli 3 e 7;
- c) rilascia le attestazioni di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, con specifica indicazione della o delle sezioni ovvero dell'elenco speciale in cui l'impresa è iscritta;
- d) delibera la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;

Legge n. 122 del 5 febbraio 1992

**Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.**

e) propone alle competenti autorità provinciali o regionali le sanzioni da applicare per le violazioni della presente legge, eccezion fatta per quelle di cui all'articolo 12.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad istituire una tassa per diritto di segreteria determinata in misura tale da assicurare piena copertura agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2 e del comma 1 del presente articolo] [23].

Note:

[23] Articolo abrogato dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387.

10. Vigilanza e sanzioni.

1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.

2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamiliioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.

3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all'articolo 2 [24] diverse da quella in cui l'impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.

4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

Note:

[24] I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nella presente legge devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

## 11. Responsabilità delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

1. Ferma restando la responsabilità civile, le imprese esercenti attività di autoriparazione sono responsabili, ai sensi del comma 2, degli interventi effettuati.

2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere di una commissione di esperti da lui nominata, le garanzie, e la relativa durata, che le imprese esercenti attività di autoriparazione prestano, obbligatoriamente e inderogabilmente, nei confronti dei committenti, all'atto della assunzione dell'incarico, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le sanzioni per l'inadempimento delle garanzie prestate. Per gli inadempimenti di particolare gravità, è stabilita la sanzione della sospensione da tre a sei mesi o della cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.

## 12. Concessione, ad imprese esercenti attività di autoriparazione, di compiti di revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi.

[1. Al fine di assicurare l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei rimorchi, di cui all'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, entro i termini stabiliti ai sensi del medesimo articolo, e in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, il Ministro dei trasporti, nelle province individuate con proprio decreto, può affidare, in concessione quinquennale, le revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei rimorchi capaci di contenere al massimo sedici posti, compreso quello del conducente, ovvero con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, ad imprese esercenti attività di autoriparazione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 della presente legge e in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per le operazioni di revisione.

2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attrezzature e le strumentazioni di cui al comma 1, nonché le operazioni e le modalità tecniche ed amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al medesimo comma.

3. La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti effettua periodici controlli presso le officine delle imprese di cui al comma 1 e controlli, anche a campione, sui veicoli a motore e sui rimorchi sottoposti a revisione presso le

Legge n. 122 del 5 febbraio 1992

**Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.**

imprese medesime. I controlli presso le officine sono effettuati dagli impiegati di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625 , come sostituito dall'articolo 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 , e con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 19 della stessa legge n. 870 del 1986. L'importo delle spese a carico delle officine è versato in conto corrente postale ed affluisce alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo n. 3566 dello stato di previsione dell'entrata, la cui denominazione è conseguentemente modificata con decreto del Ministro del tesoro.

4. Qualora, in occasione dei controlli di cui al comma 3, si accerti che l'impresa non dispone delle attrezzature e delle strumentazioni di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti revoca la concessione di cui al medesimo comma 1.

5. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi effettuate dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dalle imprese di cui al comma 1, nonché le tariffe per i controlli periodici presso le officine effettuati, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, ai sensi del comma 3. Le tariffe sono determinate in misura tale da assicurare il mantenimento del livello di gettito per l'erario accertato nell'esercizio finanziario antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le imprese di cui al comma 1, ai fini dell'annotazione, sulla carta di circolazione, delle revisioni dei veicoli a motore e dei rimorchi effettuate, trasmettono, al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, entro il termine e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio;

b) la certificazione della revisione effettuata, con indicazione delle operazioni di revisione e degli interventi prescritti eseguiti;

c) l'attestazione del pagamento, da parte dell'utente, delle tariffe per le operazioni di revisione eseguite.

7. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti annotano, sulla carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio, entro e

Legge n. 122 del 5 febbraio 1992

**Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.**

non oltre sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6, la revisione effettuata. Dopo tale adempimento, la carta di circolazione è a disposizione, presso i suddetti uffici, per il ritiro a cura delle imprese di cui al comma 1, che provvedono alla restituzione all'utente.

8. Fino all'annotazione, sulla carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio, della revisione effettuata, la certificazione di cui alla lettera b) del comma 6 sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

9. Il sesto comma dell'articolo 55 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, è sostituito dal seguente:

«Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire cinquecentomila. La sanzione è del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire un milione se la violazione è ripetuta».

10. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le sanzioni amministrative, ivi compresa l'eventuale revoca della concessione di cui al comma 1, applicabili, alle imprese di cui al medesimo comma, nel caso di rilascio di false certificazioni o attestazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 6 o di revisioni effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti;

b) le sanzioni amministrative applicabili, alle imprese di cui al comma 1, per la violazione degli obblighi di trasmissione, al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, della documentazione di cui al comma 6] [25].

Note:

[25] Abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

13. Disposizioni transitorie.

[1. In sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui all'articolo 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività di cui all'articolo 1, e le

**Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.**

attività specializzate ad esse assimilabili, essendo iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 2011 del 1934 ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985 [26].

2. Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, il responsabile tecnico di cui all'articolo 7, purché in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 [27].

3. Nel caso delle imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985 , e in sede di prima applicazione della presente legge, il responsabile tecnico può essere designato, anche in difetto dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7, nella persona del titolare, ovvero nelle persone di un socio o di un familiare partecipante alla impresa o di un dipendente la cui partecipazione diretta al processo di lavorazione per almeno tre anni negli ultimi cinque anni sia attestata mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 documentano, alla commissione di cui all'articolo 9, pena la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 [28] [29].

4-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano avviato le procedure necessarie per conseguire le prescritte autorizzazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 hanno titolo a rimanere iscritte al registro fino all'avvenuto rilascio delle medesime [30]] [31].

**Note:**

[26] Per la proroga dei termini previsti dai commi 1 e 4, vedi l'art. 5, L. 5 gennaio 1996, n. 25, nonché l'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.

[27] Comma così sostituito dall'art. 5, L. 5 gennaio 1996, n. 25.

[28] Per la proroga dei termini previsti dai commi 1 e 4, vedi l'art. 5, L. 5 gennaio 1996, n. 25, nonché l'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.

[29] Comma abrogato dall'art. 1, L. 26 settembre 1996, n. 507 (Gazz. Uff. 30 settembre 1996, n. 229), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[30] Comma aggiunto dall'art. 5, L. 5 gennaio 1996, n. 25.

[31] Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VI - Registro Imprese, professioni ausiliarie del  
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLE CAMERE DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA  
*per pec*

*e, per conoscenza:*

**CIRCOLARE N.3703/C**

Prot. n.13757 del 9.1.2018

ALL'UNIONCAMERE  
*per pec:* [unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)

ALL'ISTITUTO  
GUGLIELMO TAGLIACARNE  
*per pec:* [tagliacarne@legalmail.it](mailto:tagliacarne@legalmail.it)

Oggetto: **Legge 27 dicembre 2017, n.205 – modifiche normative in materia di attività di autoriparazione (L.224/2012)**

Con l'art. 1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono state apportate delle modifiche alla L. 11 dicembre 2012, n.224, che qui di seguito si riportano integralmente:

*“... alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) all'articolo 2, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:*

*« 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.*

*1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente*

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 47055332 - +39 06 47055302 - fax +39 06 47055338

[marco.maceroni@mise.gov.it](mailto:marco.maceroni@mise.gov.it)

[paolo.maiozzi@mise.gov.it](mailto:paolo.maiozzi@mise.gov.it)

[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)

[dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it)



2

*all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni »;*

*2) all'articolo 3:*

*2.1) al comma 2, le parole: « per i cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »;*

*2.2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:*

*« 2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui al medesimo articolo 1, comma 3».*

Con tale normativa il Legislatore ha inteso venire incontro alle reiterate istanze giunte dalle associazioni di categoria miranti a consentire una maggiore libertà di intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore in parola.

Tale spazio di operatività è tuttavia limitato nel tempo (10 anni), è a favore esclusivamente delle imprese già operanti nel settore - seppur limitatamente ad una o più sezioni di cui all'art.1, comma 3 della L.122/1992 - alla data di entrata in vigore della legge 224/2012, ed è condizionato al sostenimento di corsi di qualificazione entro il termine suindicato, di 10 anni.

Tanto si precisa per dovuta informazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
*f.to. Mario Fiorentino*